

PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE DA UTILIZZARE, NELL'AMBITO DEI PERCORSI UNIVERSITARI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO, PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI TUTOR COORDINATORE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DPCM DEL 4 AGOSTO 2023.

A.A. 2023/2024

**IL COORDINATORE DEL CENTRO DI ATENEO PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO
PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA**

VISTO

il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 recante il regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

VISTO

il D.M. 4 aprile 2011, n. 139, concernente la "Attuazione del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante il regolamento concernente la formazione iniziale degli insegnanti";

VISTO

il D.M. 8 novembre 2011, recante la "Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5, del decreto 10 settembre 2010, n. 249";

VISTO

il D.M. 30 novembre 2012, n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO

il DPCM 4 agosto 2023, pubblicato in G.U. n. 224 del 25 settembre 2023 (di seguito indicato come "DPCM"), recante la "Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in attuazione degli articoli 2-bis, 2-ter, nonché, degli articoli 13 e 18-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" e, in particolare, gli articoli 10 e 11;

VISTI

il Regolamento di funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) e il Regolamento di funzionamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie adottati con delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 18 ottobre 2023 e in data 26 ottobre 2023;

VISTO

il Decreto 28 dicembre 2023, n. 256, emanato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante la "Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali e dei criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59";

VISTO

il D.M. 7 febbraio 2024, n. 390, con cui sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Roma Tre per 26 classi di concorso;

VISTO

il D.M. 22 aprile 2024 n. 620, contenente le disposizioni concernenti la quantificazione della riserva dei posti e le modalità per l'accesso ai percorsi universitari e accademici per i soggetti individuati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

VISTO

il D.M. 22 aprile 2024 n. 621, contenente le disposizioni l'avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno accademico 2023/2024, nonché l'autorizzazione dei posti per i percorsi accreditati presso ciascuna istituzione universitaria o accademica capofila;

VISTO

il D.M. 13 maggio 2024 n. 725, con cui sono stati accreditati i percorsi di formazione iniziale dei docenti presentati dall'Università degli Studi Roma Tre relativamente a quelle classi di concorso precedentemente non coperte dall'offerta formativa a livello nazionale;

VISTO

il D.M. 29 maggio 2024, n. 764, concernente l'autorizzazione dei posti e le modalità di selezione per l'attivazione per l'a.a. 2023/2024 degli ulteriori percorsi di formazione iniziale dei docenti accreditati con D.M. 13 maggio 2024, n. 725;

VISTO

il Decreto M.I.M. / U.S.R. Lazio 6 luglio 2024, n. 1068, concernente la determinazione e la ripartizione del contingente dei docenti con compiti di tutor coordinatore tra le istituzioni risultate assegnatarie per il Lazio;

CONSIDERATO

che si rende necessario procedere all'emanazione di un bando di selezione per titoli ed esami per l'individuazione di figure di Tutor coordinatori ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio indiretto ai sensi dell'art. 10 del DPCM del 4 agosto 2023;

DECRETA

ART. 1 - OGGETTO

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloqui, ai fini dell'individuazione di docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado per lo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nell'ambito dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti di cui al DPCM 4 agosto 2023 accreditati all'Università degli Studi Roma Tre, sotto la direzione del Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (di seguito denominato CAFIS).

L'incarico di tutor coordinatore è conferito sulla base dei criteri di selezione e nei limiti del contingente di cui all'art. 2-bis, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e di quanto previsto all'art. 10 del DPCM.

Le graduatorie dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado idonei allo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nell'ambito dei percorsi di formazione attivati presso l'Università degli Studi Roma Tre saranno formulate per le seguenti classi di concorso:

- A001 - Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado
- A007 - Discipline audiovisive
- A008 - Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica
- A011 - Discipline letterarie e latino
- A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- A013 - Discipline letterarie, latino e greco
- A018 - Filosofia e Scienze umane
- A019 - Filosofia e Storia
- A020 - Fisica
- A022 - Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado
- A023 - Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)
- A026 - Matematica
- A027 - Matematica e Fisica

- A028 - Matematica e scienze
- A030 - Musica nella scuola secondaria di I grado
- A038 - Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche
- A040 - Tecnologie elettriche ed elettroniche
- A042 - Scienze e tecnologie meccaniche
- A045 - Scienze economico-aziendali
- A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche
- A053 - Storia della musica
- A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
- AA24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Francese)
- AB24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Inglese)
- AC24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (Spagnolo)
- AD25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria I grado (Tedesco)
- B014 - Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni
- B015 - Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche

Il CAFIS espletterà le procedure di selezione e ne comunicherà gli esiti all'U.S.R. per il Lazio.

L'U.S.R. per il Lazio disporrà il collocamento in posizione di esonero dall'insegnamento per lo svolgimento dell'incarico di tutor coordinatore i docenti selezionati, ripartendo il contingente assegnato all'Università degli Studi Roma Tre con D.M. 6 luglio 2024, n. 1068, tra le classi di concorso in funzione del numero effettivo degli iscritti ai percorsi attivati, comunicato dal CAFIS all'U.S.R. per il Lazio contestualmente agli esiti della presente procedura selettiva.

La partecipazione alla presente selezione non costituisce obbligo di conferimento dell'incarico, qualora sia autorizzato un numero inferiore di posti rispetto ai candidati utilmente selezionati ovvero in presenza di eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o del MUR e del MIM.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI

Ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del DPCM 4 agosto 2023, il tutor coordinatore:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi-classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo di studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;
- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe;
- e) partecipa ai lavori delle Commissioni giudicatrici delle prove finali in qualità di esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante (art. 9, comma 5, DPCM 4 agosto 2024).

Ai sensi dell'art. 10, commi 5, 6 e 7, del DPCM 4 agosto 2023:

- l'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del CAFIS, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, è rinnovabile per una volta e non consecutivamente;
- il CAFIS, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor coordinatore, effettua ogni anno una verifica delle capacità di:
 - a) conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
 - b) gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
 - c) gestione dei rapporti con l'università o l'istituzione AFAM;
 - d) gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie;
- il CAFIS può predisporre per i tirocinanti questionari di valutazione dell'esperienza svolta, i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma dei tutor.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono concorrere all'incarico di tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che siano in possesso dei requisiti di cui alla tabella 2 - allegato A al Decreto Interministeriale 28/12/2023 n. 256 di seguito riportati:

- 1) essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- 2) avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;
 - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore;
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo;

- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI;
- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249;
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca;
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente;
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994;
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica;
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti;
- k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia;
- l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM;
- m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori;
- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti.

I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente avviso è pubblicato sul sito del CAFIS, all'indirizzo <https://cafis.uniroma3.it/> insieme ai seguenti documenti allegati:

- a) Allegato 1 - Modulo domanda di partecipazione ed eventuale elenco delle pubblicazioni allegate (in unica copia e debitamente sottoscritta);
- b) Allegato 2 - Modello CV in formato europeo;

La domanda dovrà pervenire, pena l'esclusione, inderogabilmente entro il **24 luglio 2024** con le seguenti modalità e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:

- inviata per Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all'indirizzo cafis@ateneo.uniroma3.it. L'invio della domanda potrà essere effettuata esclusivamente da altra PEC: non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Gli aspiranti candidati devono allegare al messaggio di posta elettronica la domanda debitamente sottoscritta e comprensiva dei relativi allegati in formato PDF, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.

I titoli non indicati nei termini e con le modalità indicate dal presente bando, anche se posseduti, non saranno considerati ai fini della compilazione della graduatoria finale di merito.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- cittadinanza;
- residenza e recapito che il/la candidato/a elegge ai fini del concorso;
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 del presente bando;
- la posizione giuridica rivestita all'interno dell'istituzione scolastica presso cui presta servizio;
- di essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso, prioritariamente con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni;
- di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nella tabella 2 - allegato A al Decreto Interministeriale 28/12/2023 n. 256 e riportati all'art. 3 del presente bando.

In calce alla domanda deve essere apposta la firma del candidato (ai sensi dell'art.39 del D.P.R. 445/2000 non è più richiesta l'autenticazione). La mancata apposizione di firma autografa non è sanabile e comporta l'automatica esclusione dalla selezione.

I Candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento delle prove d'esame ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di verifica dell'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione: l'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento dei colloqui, l'esclusione dalla selezione stessa.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I candidati dovranno allegare alla domanda (conforme al modello allegato 1 del presente bando), pena l'esclusione dalla procedura:

- a) eventuale elenco delle pubblicazioni valutabili ai sensi dell'art. 3 del presente bando (il candidato dovrà presentare copia delle pubblicazioni su supporto informatico in alternativa all'indicazione delle banche dati da cui sia possibile visionare le pubblicazioni stesse).
- b) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) Curriculum vitae dell'attività didattica, scientifica e professionale, redatto in formato europeo, destinato alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Università degli Studi Roma Tre, privo dei dati personali non strettamente necessari (pertanto esso non dovrà contenere dati quali indirizzi e recapiti, e-mail, numeri di telefono, fotografia). Sempre per la finalità di pubblicazione, il curriculum non dovrà essere sottoscritto;

Per i titoli attestanti le esperienze lavorative, si precisa che il/la candidato/a dovrà indicare la tipologia di contratto, le mansioni svolte, la qualifica rivestita, il committente e la durata del rapporto stesso indicando espressamente la data di inizio e la data di fine di ciascun rapporto lavorativo. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte in modo analitico e contenere con precisione tutti gli elementi che ne consentano la valutazione, pena la non considerazione delle medesime. Tutti i titoli e documenti prodotti in modo difforme alle modalità sopraindicate non saranno valutati.

I candidati dovranno riportare nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "**Cognome Nome - Candidatura tutor coordinatore per il CAFIS - Classe di concorso A000**" (indicando il codice della classe di concorso alla cui selezione intendano partecipare).

L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E INCOMPATIBILITÀ

Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- Presentazione di moduli di candidatura non sottoscritti;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente bando;
- Domande pervenute oltre i termini;

- Mancata trasmissione entro i termini previsti di uno o più moduli di candidatura richiesti.

L'incarico di Tutor è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa.

Non sarà ammesso alla selezione il/la candidato/a che usufruisca di analogo esonero o semiesonero di Tutor Coordinatore presso altra sede Universitaria.

ART. 7 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione di valutazione sarà nominata con successivo provvedimento del Coordinatore del CAFIS.

ART. 8 – VALUTAZIONE TITOLI E COLLOQUIO

Titoli valutabili (punti 50 su 100)

Verificato preventivamente il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura selettiva (vedi art. 3 del presente bando), la Commissione procede alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nell'elenco di seguito riportato, per i quali il candidato stesso abbia presentato documentazione dell'attività svolta, fino ad un massimo di 50 punti su 100.

Attività e titoli valutabili

- a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 ovvero di tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (**punti 6**);
- b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal Ministero dell'istruzione e del merito e della durata di almeno 10 ore (**punti 2**);
- c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 o di tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (**punti 2**);
- d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (**punti 3**);

- e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, 28 settembre 2007, n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 **(punti 6)**;
- f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca **(punti 3)**;
- g) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente **(punti da 1 a 5)**;
- h) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 **(punti 2)**;
- i) titolo di dottore di ricerca in didattica **(punti 6)**;
- j) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti **(punti 3)**;
- k) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia **(punti 6 per ciascun titolo)**;
- l) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università e le istituzioni AFAM **(punti 6)**;
- m) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori **(punti 6)**;
- n) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 **(punti 6)**;
- o) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti **(punti 3)**.

I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di partecipazione al presente bando.

Saranno valutati esclusivamente i titoli che saranno trasmessi unitamente alla domanda di partecipazione entro la data di scadenza prevista per la presentazione delle candidature.

Il risultato della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi al colloquio saranno resi noti mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del CAFIS, all'indirizzo <https://cafis.uniroma3.it/>.

I colloqui si svolgeranno a partire dalle **ore 9:00 di venerdì 26 luglio 2024** nella sede e secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito del CAFIS, all'indirizzo <https://cafis.uniroma3.it/>.

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Colloquio di valutazione (punti 50 su 100)

Il colloquio consiste in una intervista strutturata allo scopo di saggiare, sulla base delle competenze professionali del candidato, le spinte motivazionali, le capacità organizzative e relazionali con i docenti e le autorità scolastiche e di verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene altresì conto del percorso professionale del candidato e di ogni altra informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Il punteggio massimo attribuibile al colloquio è di 50 punti su 100.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione del candidato al colloquio è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

ART. 9 – FORMULAZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIE

La Commissione, al termine della valutazione dei titoli e del colloquio, formula per ciascuna classe di concorso una graduatoria dei candidati idonei allo svolgimento dei compiti di tutor coordinatore nell'ambito dei percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti di cui all'art. 10 del DPCM 4 agosto 2023 secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva riportata da ciascun/a candidato/a.

In caso di parità di punteggio, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento. Nel caso di ulteriore parità, prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Le graduatorie della procedura di selezione sono approvate con decreto del Coordinatore del CAFIS e pubblicate sul sito <https://cafis.uniroma3.it/>.

Concluse le procedure di valutazione, il CAFIS comunica le graduatorie degli idonei, distinte per classe di concorso, agli ambiti territoriali degli uffici scolastici interessati per il collocamento fuori ruolo dei docenti in posizione di esonero e al fine della modifica del contratto individuale di lavoro per i docenti in posizione di semiesonero.

Il CAFIS si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria, fino alla selezione successiva, o in caso di una maggiore disponibilità sopravvenuta di posti autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale, per mancata autorizzazione o presentazione in servizio del vincitore nei termini stabiliti ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa.

ART. 10 – UTILIZZAZIONE DEI TUTOR

L'incarico di tutor coordinatore, svolto sotto la direzione del CAFIS, ha durata quadriennale, è prorogabile per non più di un anno, e rinnovabile, per una volta e non consecutivamente.

L'incarico è soggetto a conferma annuale. Il CAFIS, ai fini della conferma o della revoca dell'incarico di tutor, effettua annualmente una verifica delle capacità di:

- conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- gestione dei rapporti con l'università;
- gestione dei casi problematici riguardanti gli aspetti motivazionali all'insegnamento e le relazioni interpersonali con colleghi, studenti e famiglie.

In caso di revoca dell'incarico, secondo quanto previsto all'articolo 10, commi 3, 5 e 6 del DPCM, il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor coordinatore per i successivi cinque anni.

Le specifiche attività richieste ai docenti utilizzati sono definite dagli organismi preposti alla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.

In caso di mancata attivazione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione, il personale in esonero o semiesonero eventualmente già selezionato e collocato in posizione di esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 11 - ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO

L'orario di servizio dei soggetti posti in posizione di semiesonero fino al massimo del 50% dell'insegnamento presso il Centro, in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è di regola di diciotto ore settimanali, comprensive, della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nel Centro non potrà comunque superare il limite massimo di trentasei ore settimanali.

L'orario di servizio da effettuare dai soggetti posti in posizione di esonero presso il Centro è quello stabilito per il personale amministrativo del Centro, con partecipazione alle riunioni degli organismi universitari e accademici.

ARTICOLO 12 - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO IN COMPITI DI TUTOR COORDINATORE

Al personale docente utilizzato in compiti di tutor coordinatore presso i Centri si applicano, in materia di ferie, permessi ed assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca e dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'istituzione scolastica di titolarità mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso, ivi comprese le assenze, le ferie ed i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio effettuate presso i Centri, e perciò dai medesimi autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dagli uffici amministrativi dei Centri competenti alla istituzione scolastica di titolarità del docente.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento GDPR EU n. 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati e raccolti presso il Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS) per le finalità di gestione della procedura di selezione, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura selettiva e, ove previsto, per la valutazione dei requisiti di partecipazione alle prove di ammissione nonché ai fini dell'attribuzione del punteggio ottenuto da ciascun/a candidato/a. L'informativa relativa al trattamento è disponibile sul sito web dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (<http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy>).

ART. 14 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è il dott. Mario Giordano, Responsabile Amministrativo del CAFIS.

ART. 15 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia.

ART. 16 - PUBBLICITÀ

Sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del CAFIS <https://cafis.uniroma3.it/> ai seguenti atti della selezione:

- a) avviso pubblico di selezione;
- b) decreto di ammissione delle/i candidate/i alla selezione con cognome e iniziale del nome;
- c) decreto di nomina della Commissione giudicatrice;
- d) graduatorie della procedura di selezione;
- e) decreto di approvazione degli atti della selezione.

Per informazioni è possibile contattare il CAFIS all'indirizzo e-mail istituzionale cafis.tirocinio@uniroma3.it.

Il Coordinatore del CAFIS

Prof. Massimo Margottini